



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 – 30 MARZO 2026

Riunione del 18/03/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 71.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) **FIAMMA MAURO** nella sua qualità di presidente della S.S. Gymnasium Pallavolo Alghero;
- 2) **S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO** in persona del suo presidente p.t. sig. Fiamma Mauro

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 21/01/2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- **Sig. Fiamma Mauro**, n.q. di Presidente del Gymnasium Pallavolo Alghero per aver, in data 05.12.2025, effettuato, mediante apposizione della propria firma digitale, il tesseramento di n. 4 atlete, ponendo in essere attività federale nonostante, in data 04.12.2025, fosse stato regolarmente affisso all'Albo il comunicato n. 70 del Tribunale Federale che disponeva, tra l'altro, nei confronti del medesimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 108 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV;

- **Gymnasium Pallavolo Alghero**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd.

FATTO

Il procedimento veniva avviato dall'esposto trasmesso il 18 dicembre 2025 dal sig. Filippo Lunetto, responsabile del Settore Affiliazione e Tesseramento della FIPAV, con il quale comunicava che il sodalizio Gymnasium Pallavolo Alghero, tramite il suo presidente Mauro Fiamma, in data 5 dicembre



2025, aveva proceduto al tesseramento di quattro atlete benché nella stessa data fosse stato affisso all'albo il Comunicato n. 70 del Tribunale Federale del 27 novembre 2025, che aveva irrogato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per tre mesi, al sig. Mauro Fiamma, nella qualità di presidente del suddetto sodalizio.

La procura Federale, espletati gli accertamenti e le indagini di rito, inviava al sodalizio atto di conclusioni delle indagini in data 8 gennaio 2026; in assenza di attività difensiva da parte degli incolpati, seguiva l'atto di deferimento sopra richiamato e questo Tribunale, fissava l'udienza per la discussione del caso in modalità telematica, per il giorno 18 marzo 2026.

Con memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale il giorno 13 marzo, il sig. Mauro Fiamma, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del sodalizio Gymnasium Pallavolo Alghero, ammetteva la propria responsabilità invocando il beneficio della propria assoluta buona fede precisando che il tesseramento delle quattro atlete era stato effettuato il giorno seguente a quello dell'affissione e della notifica a mezzo PEC del comunicato n.70 del Tribunale Federale senza che l'incolpato avesse controllato gli albi e la posta elettronica certificata.

A riprova della assoluta mancanza di dolo riguardo a quanto avvenuto, deduceva ancora che non appena verificato il proprio errore, aveva sospeso immediatamente ogni attività federale, nominato in sua vece un legale rappresentante temporaneo per lo svolgimento delle correnti attività societarie ed aveva disposto che le atlete tesserate non prendessero parte ai campionati di competenza.

Concludeva chiedendo l'emissione di una sanzione che tenesse conto di quanto dedotto.

All'udienza del 18 marzo si collegava per la Procura Federale l'avv. Marco Altobelli, il quale esponeva l'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione di idonea sanzione nei confronti degli incolpati, si collegava inoltre il sig. Mauro Fiamma che si riportava alla propria memoria difensiva insistendo per una moderazione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità del sig. Fiamma Mauro e quindi del Gymnasium Pallavolo Alghero è stata riconosciuta dallo stesso incolpato, pertanto non è necessario alcun approfondimento sul punto.

Il Tribunale, pertanto, dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati per la violazione delle norme indicate nell'atto di deferimento; considerato, tuttavia, il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'affissione del comunicato 70/2025 ed il tesseramento delle atlete, nonché il successivo comportamento tenuto dal presidente del sodalizio, ritiene che sussistano idonee circostanze che comportano l'applicazione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.



PQM

Il Tribunale emette in danno della sig. Mauro Fiamma, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio Gymnasium Pallavolo Alghero, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per giorni quindici, e l'ammenda di € 100,00 a carico del sodalizio Gymnasium Pallavolo Alghero in persona del suo legale rappresentante p.t.

Roma, 27 Marzo 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Marzo 2026